



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

Ai Dipendenti del Comune di Fiesse

Oggetto: circolare per segnalazione illeciti ed irregolarità

Premesso che:

- L'art. 54 bis del D.Lgs. 165/01, stabilisce che: *“comma 1- Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Comma 2 - Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato”;*
- l'art. 8 del D.P.R. 62/13 “codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici”, recita quanto segue: *“Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.”*
- L'art. 8 del codice di comportamento dei dipendenti di Fiesse (G.C. n. 126 del 30.12.2013), ribadisce il suddetto obbligo;
- Il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) 2013, approvato dalla CIVIT con delibera n. 72/13, a pag. 46 prevedeva l'adozione da parte delle Amministrazioni di appositi modelli per consentire la segnalazione;
- L'ANAC con determinazione n. 6 del 28.04.15 ha fornito indicazioni per tutela del soggetto che effettua la segnalazione, precisando però che *“la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità”* e che pertanto le segnalazioni anonime non rientrano nella casistica tutelata dal Legislatore. La segnalazione non riguarda solo i reati ma anche “i fatti in cui – a



COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite". L'ANAC ritiene che, sebbene la norma faccia riferimento al superiore gerarchico, la segnalazione debba essere effettuata al Responsabile della prevenzione della corruzione, proprio al fine di tutelare l'identità del segnalante. Qualora la segnalazione riguardi proprio il Responsabile della prevenzione della corruzione, può essere inviata direttamente all'ANAC. L'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo che sia indispensabile alla discolta dell'accusato (quindi se del fatto vi sono altri elementi di prova, tale conoscenza non è indispensabile). La segnalazione è sottratta all'accesso, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della L. 241/90.

Si riportano di seguito alcune delle indicazioni contenute nella determinazione Anac sopra citata. *“Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate ed offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche. La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.”*

- Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 03.08.16, a pag. 36 recita *“Si sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia “in buona fede”*: la segnalazione è effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione.”

In attuazione di quanto sopra esposto, si precisa che la comunicazione può essere fatta anche verbalmente al Responsabile della prevenzione della corruzione, che redige in tal caso apposito verbale.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Segretario Generale

Dott. Francesco Lograno



Comunicato ai dipendenti in data 15/2/17